



Circolari per la clientela

**Obbligo di memorizzazione
e trasmissione telematica
dei corrispettivi -
Riepilogo della disciplina**

1 INTRODUZIONE

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.

L'introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il legislatore ha previsto l'entrata in vigore:

- Dal 1 luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- Dal 1 gennaio 2020, per i restanti soggetti

Al fine di verificare il superamento della soglia occorre considerare il volume d'affari complessivo realizzato dai soggetti passivi IVA nel periodo d'imposta 2018.

Le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo, per il 2019.

2 SOGGETTI OBBLIGATI

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli specifici esoneri disposti con decreto ministeriale.

Si tratta, dunque, dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali sono esonerati, per tali operazioni, dall'obbligo di emissione della fattura (ove non richiesta del cliente).

Sono interessati dal nuovo obbligo, dunque, anche i soggetti della "grande distribuzione organizzata" che in precedenza potevano fruire del regime opzionale di cui all'art. 1 co. 429 - 432 della L. 311/2004. Tale regime, infatti, è stato abrogato dall'art. 7 del DLgs. 127/2015 e, a partire dall'1.1.2019, non è più applicabile.

2.1 OPERAZIONI ESCLUSE

Il DM 10.5.2019 (in vigore dal 2.6.2019) individua le operazioni esonerate dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gli esoneri hanno carattere temporaneo; infatti per alcune tipologie di operazioni è previsto che l'esclusione operi fino al 31.12.2019, per altre tipologie di operazioni fino alla data che verrà definita con un successivo decreto ministeriale.

Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo degli esoneri previsti dal DM 10.5.2019.

Riferimento DM 10.5.2019	Fattispecie esclusa dall'obbligo	Termini di applicazione	Obblighi connessi
Art. 1 co. 1 lett. a)	Operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.)	Fino a data da definire con successivo decreto	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento)		
	Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati)		

Art. 1 co. 1 lett. b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto		
Art. 1 co. 1 lett. c)	Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b)	Fino al 31.12.2019	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle di cui alle suddette lettere a) e b)		Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione		
Art. 1 co. 1 lett. d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale	Fino a data da definire con successivo decreto	
Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante	Fino al 31.12.2019	Annotazione sul registro dei corrispettivi Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale

3 MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Nel rispetto di tali prescrizioni, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.10.2016 n. 182017, ha stabilito che gli obblighi possono essere adempiuti mediante i seguenti strumenti:

- i Registratori Telematici definiti dallo stesso provvedimento;
- i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e all'art. 12 della L. 413/91, appositamente adattati alle nuove funzioni telematiche;
- una procedura *web* gratuita messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.

3.1 REGISTRATORI TELEMATICI

Nel caso dei registratori telematici (RT) è necessario che:

- il soggetto provveda a far installare l'apparecchio e ad accreditarsi come "esercente" sul sito Fatture e Corrispettivi;
- l'apparecchio sia censito, attivato e messo in funzione dai tecnici abilitati;
- il soggetto apponga sul registratore telematico il QRcode, rilasciato al termine della fase di attivazione sul portale Fatture e Corrispettivi.

Sono inoltre previste verificazioni periodiche obbligatorie degli apparecchi.

I registratori telematici sono in grado di memorizzare, all'interno di memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.

.....

Il registratore telematico elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo; al momento della chiusura giornaliera genera un *file* in formato XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette al sistema dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.

Contestualmente alla trasmissione, riceve dal sistema dell'Agenzia delle Entrate l'esito che attesta l'avvenuto controllo formale; l'esito, ed eventualmente il *file* generato, sono conservati nella memoria permanente di dettaglio e sono disponibili per la consultazione presso il punto vendita.

I dati dei corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente, all'atto della chiusura giornaliera, nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00 (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.1.2019 n. 9). Tuttavia, è prevista la possibilità di inviare i dati con frequenza variabile, entro un intervallo massimo di 5 giorni dall'effettuazione delle operazioni.

3.2 PROCEDURA WEB

La possibilità di utilizzare una procedura *web* gratuita in luogo dei registratori telematici è stata introdotta con il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, al fine di semplificare gli adempimenti per i soggetti che normalmente certificavano le operazioni mediante ricevuta fiscale.

Tuttavia, tale procedura non è ancora stata attivata dall'Agenzia delle Entrate, né sono state chiarite le modalità di memorizzazione e invio dei dati mediante tale strumento.

3.3 INDICAZIONI PER ACQUISTO/ADATTAMENTO DEL REGISTRATORE

Il soggetto passivo IVA, per adattarsi all'obbligo, potrà scegliere una tra le due soluzioni seguenti:

- Acquistare un registratore telematico che consente di trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (OPZIONE ACQUISTO)
- Adattare il registratore di cassa attuale acquistando una stampante telematica che verrà collegata al registratore stesso (RT printer) (OPZIONE ADATTAMENTO)

Per capire la scelta opportuna è necessario rivolgersi al proprio consulente tecnico. L'opzione adattamento, che dovrebbe essere meno onerosa economicamente, non è consentita per i soggetti che hanno un registratore di cassa obsoleto. Sarà comunque il tecnico a darvi indicazioni puntuali in merito. Si precisa inoltre che la scelta ha riflessi sul credito d'imposta (di cui tratteremo al punto 6).

C'è infine un'altra possibilità, per i soggetti "multicassa", riservata agli esercenti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita, che dettagliamo di seguito.

Questi soggetti possono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico "punto di raccolta" (almeno uno per punto vendita), il quale può essere costituito da:

- un registratore telematico;
- un "Server-RT", ossia un server gestionale utilizzato per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato, ovvero un server gestionale di consolidamento collegato a un registratore telematico.

Tuttavia, per avvalersi di questa modalità, tali soggetti sono tenuti ad adempiere ulteriori obblighi:

- far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
- dotarsi di un processo di controllo interno, conforme a quello indicato dalle specifiche tecniche, e coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al Modello di organizzazione e controllo di cui al DLgs. 8.6.2001 n. 231, ove previsto;
- far certificare la conformità del processo di controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali; per la certificazione di conformità dei sistemi informatici, è altresì possibile rivolgersi ad istituti universitari e al CNR.

.....

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 20.3.2019 n. 13, la certificazione di conformità dei vari processi deve essere preventiva, o al più contestuale alla loro entrata in funzione. Tuttavia, considerando che il nuovo obbligo entrerà in vigore soltanto dall'1.1.2020 (o, per alcuni soggetti, dall'1.7.2019), è ammessa la possibilità di procedere alla certificazione entro tali date. Successivamente, le verifiche dovranno essere eseguite ogni tre anni.

Sistema tessera sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 co. 6-*quater* del DLgs. 127/2015, i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e dei relativi decreti ministeriali (es. farmacie e parafarmacie) possono adempiere al nuovo obbligo mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

4 DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

4.1 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Resta fermo, anche a fronte dei nuovi adempimenti, l'obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In caso di emissione della fattura non ricorre l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149).

L'emissione del documento elettronico (in modalità ordinaria o semplificata) potrà avvenire mediante gli stessi Registratori Telematici utilizzati per inviare i corrispettivi. Il registratore consentirà, infatti, di memorizzare i dati della fattura e di trasmettere telematicamente il documento ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

4.2 DOCUMENTO COMMERCIALE

In mancanza dell'emissione della fattura, le operazioni dovranno in ogni caso essere documentate, almeno ai fini commerciali, mediante il documento commerciale, che sostituisce scontrino fiscale e ricevuta fiscale.

Tale documento, infatti, che può essere rilasciato sia mediante i registratori telematici, sia utilizzando la procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate, costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

Di regola, dunque, il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
- indicazione dell'importo dell'IVA.

Su richiesta del cliente, tuttavia, il documento commerciale dovrà essere emesso con l'indicazione anche del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente, assumendo così validità anche ai fini fiscali. In tal modo, esso sarà considerato idoneo:

- ai fini della deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- ai fini della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- ad attestare l'effettuazione delle operazioni ai fini della fatturazione differita.

Anche il reso merce deve essere emesso tramite documento commerciale e viene trasmesso esattamente come per gli altri documenti.

5 REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In particolare:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

Non sembra sia prevista una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.

6 CREDITO D'IMPOSTA

Al fine di agevolare l'acquisto dei registratori telematici o l'adattamento di altri strumenti per la memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata prevista l'attribuzione, per il 2019 e il 2020, di un credito d'imposta (art. 2 co. 6-*quinquies* del DLgs. 127/2015).

Tale credito è riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:

- 250,00 euro, in caso di acquisto;
- 50,00 euro, in caso di adattamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (indicando il codice tributo "6899")
- a condizione che il pagamento sia stato effettuato con mezzi tracciabili
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tale credito non si applicano:

- il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- il limite "generale" annuale per le compensazioni nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

Il credito d'imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.